****

**ALLEGATO “C”**

**CONVENZIONE PER L’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA, PER LA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE, NELLE AREE PREVISTE DAL P.D.M.C. VIGENTE COME:**

 **“ spiaggia non ancora in concessione n° 3 e spiaggia libera n. 07 ”**

STAGIONE BALNEARE 2025

L’anno duemilaventicinque, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Giulianova, nella Sede Comunale -Settore Demanio Marittimo per finalità Turistico – Ricreative -, tra le parti:

1. *(dati della Ditta richiedente*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nel prosieguo denominata Ditta;

e

1. Il Comune di Giulianova rappresentato dal Dirigente IV Area – Servizio Demanio, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato, per la carica, a Giulianova in C.so Garibaldi n° 109 il quale interviene al presene atto nella spiegata qualità di Dirigente della 4^ Area del Comune di Giulianova (P.I. 00114930670), nel prosieguo denominato Comune;

**PREMESSO CHE:**

* con deliberazione di Giunta Comunale, n. 60 del 14/04/2024 è stata individuata l'area per spiaggia libera distinta al n. 07 della Variante al P.D.C.M. approvata, fronte di ml. 27, quale tratto di arenile in cui è consentito l'accesso agli animali d' affezione secondo le norme della L.R. n. 19/2014;
* con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 13/03/2025, è stato deliberato di affidare temporaneamente la gestione della spiaggia prevista in concessione dal PDMC approvato con delibere di C.C. n. 50 del 21-12-2023 e n. 53 del 28-12-2023, distinta al n. 3, unitamente alla adiacente spiaggia libera n. 07 (ml. 27), per la realizzazione della spiaggia attrezzata per gli animali d’affezione, approvando altresì le linee di indirizzo per l’affidamento temporaneo ad operatori singoli o associati;
* con Determina Dirigenziale dell’ Area IV, n. ………….. del …………………….., è stato approvato il Bando Pubblico, redatto secondo i criteri dettati dalla citata deliberazione;
* con Determina Dirigenziale dell’ Area IV, n. ………….. del …………………….., è stato approvato l’aggiudicatario della spiaggia per animali d’affezione e si è stabilito di affidargli la gestione temporanea delle rispettive spiagge fino al 30/10/2025, dietro pagamento del canone demaniale e relativa imposta regionale, nei modi stabiliti dalla legge.
* nella suddetta determinazione alla Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, veniva aggiudicata la gestione della spiaggia individuata per la conduzione degli animali d’affezione;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.**

**ART. 1**

Il Comune affida alla Ditta come sopra rappresentata, la gestione temporanea del tratto di arenile previsto in concessione dal P.D.M.C., contrassegnato col n. 3, avente fronte mare mt. 25 e della spiaggia libera n. 07 (fronte mare ml. 27), profondità media mt. 75, meglio rappresentato nella planimetria allegata al presente atto sotto la lett. “A”, desunta dalle tavole del P.D.M.C. vigente, approvato delibere di C.C. n. 50 del 21-12-2023 e n. 53 del 28-12-2023.

 **ART. 2**

a) La gestione dell’arenile in questione ha la durata della stagione balneare 2025, con decorrenza dall’inizio della stagione balneare definita annualmente dalla Regione Abruzzo con proprio atto, con assoluta esclusione di qualsiasi impianto fisso, senza alcun diritto di insistenza e limitatamente al periodo di affido. In tale periodo l’affidatario dovrà garantire l’organizzazione e l’espletamento dei servizi di assistenza in mare ed a terra, con idoneo personale abilitato, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare e sulla spiaggia, nonché la pulizia, l’igiene e il decoro nel tratto di spiaggia oggetto di affidamento.

b) L’affidatario è tenuto ad apporre un cartello con la scritta “SPIAGGIA LIBERA”, in luogo ben visibile agli utenti, nel tratto di spiaggia (25%) DELLA CONCESSIONE N. 3 E NELLA SPIAGGIA LIBERA N. 07 da lasciare alla libera fruizione giornaliera.

c) I servizi devono essere esplicati quotidianamente, con idonei mezzi (è ammessa l’installazione di torrette di guardia) e persone nelle ore stabilite dalle vigenti ordinanze di Polizia Marittima e di disciplina delle attività balneari.

d) L’affidatario è tenuto a mettere a disposizione degli utenti i w.c. dello stabilimento balneare e/o della struttura ricettiva limitrofa esistente, ovvero, provvedere alla installazione di un manufatto w.c. prefabbricato facilmente asportabile, abilitato per i portatori di handicap.

e) Tali servizi non comporteranno alcun costo od onere per il Comune il quale, peraltro, è completamente manlevato da qualsiasi responsabilità, azione, molestia, danno e condanna che potrebbero comunque derivare dall’affidamento e dallo svolgimento dei predetti servizi.

f) L’affidatario non può vantare alcun diritto in futuro per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime, poiché il fine della convenzione è di garantire la sicurezza dei bagnanti nonché la pulizia, l’igiene e il decoro delle nuove spiagge previste in concessione dal vigente P.D.M.C. vigente, per la corrente stagione balneare.

g) L’affidatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, deve munirsi di ogni altra autorizzazione che le norme in vigore richiedono per l’esercizio delle attività connesse.

h) L’affidatario dovrà osservare le norme generali e speciali inserite nella presente convenzione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché le altre norme di legge previste in materia di demanio marittimo, anche se non espressamente richiamate.

i) La ditta si impegna a rispettare e far rispettare a dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

l) Alla scadenza fissata (**30/10/2025**), dovrà sgombrare a proprie spese l’area occupata asportando qualsiasi materiale mobile ivi installato a servizio della balneazione e, quindi, riportarla allo stato originale.

**ART. 3**

L’affidatario, contestualmente alla sottoscrizione della presente, è tenuto ad effettuare il versamento del canone demaniale determinato ai sensi della legge 494/93 nel testo vigente, per un importo pari a € 3.204,53, con possibilità di utilizzare per ombreggio stagionale non più del 75% del tratto di spiaggia affidata, in senso perpendicolare al fronte mare e lasciare la restante parte alle libere fruizioni giornaliere, sempre che siano assicurati per l’intera superficie di arenile affidata i servizi sopra indicati, con assoluta esclusione di qualsiasi impianto fisso, ma esclusivamente mediante ombrelloni e attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.). L’affidatario, è tenuto altresì al versamento dell’imposta regionale nella misura del 10% del canone, pari ad € 302,45.

**ART. 4**

L’affidatario, nell’area data in affidamento temporaneo con destinazione turistico-ricreativo ha possibilità di utilizzarlo per ombreggio stagionale non più del 75% del tratto di spiaggia affidata, in senso perpendicolare al fronte mare e lasciare la restante parte alle libere fruizioni giornaliere, sempre ché siano assicurati per l’intera superficie di arenile affidata i servizi sopra indicati, con assoluta esclusione di qualsiasi impianto fisso, ma esclusivamente mediante ombrelloni e attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.); nell’area con destinazione “servizi di pubblica utilità” potrà utilizzarla esclusivamente per gli usi previsti dal PDMC vigente.

E’ tenuto, altresì, al rispetto della “Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari”, per quanto non in contrasto con le clausole della presente convenzione, di cui all’art. 4 della ”Ordinanza Balneare 2024” emessa dalla Regione Abruzzo.

**ART. 5**

L’affidatario si impegna a realizzare la spiaggia attrezzata per gli animali d’affezione, in ottemperanza al “Regolamento Generale per l’accesso e la conduzione degli animali in spiaggia del Comune di Giulianova” approvato con Delibera CC n° 31 del 11.06.2012) e alle leggi e Regolamenti sul demanio Marittimo:

Obblighi relativi alla specifica destinazione della spiaggia:

- dotazione di servizi minimi e attrezzature della spiaggia. L’affidatario della spiaggia per la conduzione degli animali da affezione si obbliga ad attrezzare la spiaggia secondo quanto indicato nel “Regolamento Generale per l’accesso e la conduzione degli animali in spiaggia del Comune di Giulianova” approvato con Delibera CC n° 31 del 11.06.2012) ed evidenziare i criteri e le modalità tecnico-organizzative con le quali il concorrente intende assicurare la gestione dei servizi, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

› delimitazione dell’arenile con appositi pali, portanti tabelle segnaletiche, posti ad un interasse non superiore a m. 10,00, muniti di passa corda per la delimitazione perimetrale dell’area, fino a m.5 dalla battigia, ed interrotta nell’unica entrata prevista;

› box della dimensione massima di 12 mq, per il rimessaggio delle attrezzature strettamente legate all’attività, a servizio del personale addetto, posto in prossimità dell’ingresso alla spiaggia. Il manufatto, realizzato in un unico monoblocco prefabbricato, dovrà essere posto senza particolari opere di fondazione, con caratteristiche di facile rimovibilità.

› Manichetta di acqua potabile;

› Doccia esterna dotata di idonea pedana rimovibile;

› passatoia in legno o plastica dall’entrata alla battigia;

› idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

› delimitazione dello specchio acqueo antistante con idonei segnalatori galleggianti, opportunamente fissati, finalizzati ad impedire la fuoruscita dei cani durante il bagno;

› apposizione di apposita tabella all’ingresso recante le norme previste all’art. 5.5 del regolamento comunale;

› istituzione obbligatoria di un servizio di vigilanza e controllo previsti all’art. 5.2 del sopracitato Regolamento per almeno otto ore al giorno, per sette gg/settimana.

**ART.6**

Nel rispetto dell’atto deliberativo n. 22 del 13 03 2025 nonché di quanto richiamato nel Bando Pubblico, è tassativamente escluso ogni diritto di rinnovo per il futuro.

La presente convenzione è valida esclusivamente per il periodo: **presumibilmente il 15/05/2025 al 30/10/2025**; può essere revocata in qualsiasi momento per inadempienza dell’affidatario, mentre sarà automaticamente decaduto in caso di inosservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

L’atto viene stipulato e sottoscritto dalle parti e se ne chiede la registrazione solo in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

 **L’AFFIDATARIO**

**……………………………………………...**

Legale rappresentante  **IL DIRIGENTE IV AREA**

 Dott. Andrea Sisino